

DANIELE EDIGATI

**L'esame d'accesso alla professione  
di procuratore e di avvocato  
nella Firenze leopoldina (1777-1784)**

A stampa in

*Quaderni stefaniani. Studi di storia, economia e istituzioni,*  
2016, pp. 11-32.

---

Distribuito in formato digitale da  
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»  
<<http://www.storiadifirenze.org>>

DANIELE EDIGATI

L'ESAME D'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI PROCURATORE  
E DI AVVOCATO NELLA FIRENZE LEOPOLDINA (1777-1784)

1. *Un vuoto storiografico in un panorama di ampia fioritura  
di studi sulle professioni forensi*

Nell'ultimo decennio la storiografia giuridica, politica e sociale ha rivolto un rinnovato interesse per lo studio della storia delle professioni forensi. Sia essa stata considerata dal punto di vista della storia dei mestieri o dei ceti, sia da quello della storia istituzionale delle arti o corporazioni, sia infine dalla prospettiva più squisitamente tecnico-giuridica, sono state condotte numerose indagini non solamente sul periodo post-unitario, bensì anche sul più minato campo dell'Antico Regime e dell'Ottocento pre-unitario. Molto ha contribuito l'impulso dato dal Consiglio nazionale forense e l'avvio, nel 2003, della prestigiosa collana "Storia dell'avvocatura in Italia", diretta da Guido Alpa<sup>1</sup>, ma già prima si erano avuti rilevanti scavi archivistici su alcune esperienze giuridiche, come quelle parmensi<sup>2</sup>, genovesi (a cura di Riccardo Ferrante<sup>3</sup>), milanesi (a cura di Emanuele Pagano<sup>4</sup>, ma anche di Elena Brambilla<sup>5</sup>) e venete (per mano di Leonida Tedoldi<sup>6</sup>). In pochi anni, la già nutrita bibliografia fornita da Antonio Padoa Schioppa nel secondo dei

<sup>1</sup> Edita per i tipi de Il Mulino e giunta oramai, dopo poco più di un decennio, al volume 23.

<sup>2</sup> S. DI NOTO MARRELLA, *Il collegio dei dottori e giudici e la facoltà legale parmense in età farnesiano-borbonica, 1545-1802*, Padova, Cedam, 2001.

<sup>3</sup> R. FERRANTE, «*Il governo delle cause: la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*», in «*Rivista di storia del diritto italiano*», LXII (1989), pp. 181-299.

<sup>4</sup> E. PAGANO, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I causidici collegiati di Milano*, in «*Rivista di storia del diritto italiano*», LXXIV-LXXV (2001-2002), pp. 355-418.

<sup>5</sup> E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere: per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia padana, secoli XIV-XVI*, in «*Schifanoia*», 8 (1989), pp. 123-150.

<sup>6</sup> Cfr. sopr. L. TEDOLDI, *Del difendere: avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l'età napoleonica*, Milano, Angeli, 1999. Su queste professioni a Venezia e Milano è intervenuto anche E. GARINO, *Note sul problema dell'avvocatura in Lombardia e a Venezia nella seconda metà del XVIII secolo*, in A. DE MADDALENA, G. BARBARISI, E. ROTELLI (a cura di), *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa. Convegni per il secondo centenario di Maria Teresa d'Austria*, Bologna, Il Mulino, 1982, II, pp. 991-1006. Cfr. poi anche C. CARCERERI DE PRATI, *Il collegio dei giudici-avvocati di Verona*, Verona, Accademia di agricoltura, scienze e lettere, 2001.

volumi della suddetta collana<sup>7</sup> si è arricchita di validissimi contributi, soprattutto a carattere territoriale<sup>8</sup>, limitandoci qui a un arco temporale ristretto che va dalla tarda età moderna all'unità d'Italia. La prospettiva territoriale si è rivelata più che mai necessaria per le plurime differenze riscontrabili negli ordinamenti giuridici della penisola italiana. Certamente, se i lavori sopra citati e gli altri qui omessi hanno permesso di porre alcuni punti fermi nella materia, maggiori sono gli interrogativi suscitati e più in generale si è manifestata la consapevolezza dell'ancora parziale ricostruzione del mosaico. Se un po' ovunque si è assodata la presenza delle due categorie degli avvocati e procuratori – entrambi dediti alla difesa delle cause, ma i primi con funzioni concentrate *in iure*, i secondi *in facto* –, in non pochi contesti si ebbero anche altri ruoli distinti, come quelli dei sollecitatori o dei causidici. Ogni quadro generale, anche relativo a una sola esperienza giuridica, non è facilmente tracciabile, giacché molto a lungo – come si trae dal caso veneziano<sup>9</sup> – non esiste una disciplina uniforme delle professioni forensi e gli interventi normativi dei Principi si concentrarono sui singoli collegi, di cui sovente non abbiamo neppure una mappatura chiara<sup>10</sup>. Era l'ovvia conseguenza della formazione degli stati territoriali attraverso ripetute aggregazioni di entità preesistenti, ognuna delle quali mantenne nel nuovo contesto la propria identità e le proprie istituzioni.

Premesso tutto ciò, bisogna constatare che la Toscana granducale è stata assai poco investita dall'ampia messe di studi citata, fatta eccezione per gli studi di Floriana Colao, per lo più vertenti sul periodo successivo alla Restaurazione<sup>11</sup>, e per alcuni profili biografici di celebri protagonisti del

<sup>7</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in G. ALPA, R. DANOVÌ (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Bologna, Il Mulino, 2003, spec. pp. 51-53.

<sup>8</sup> Senza pretesa di esaustività, su Napoli: S. TORRE, I «*Principi del foro*». *L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità d'Italia*, Napoli, ESI, 2013; su Venezia: S. GASPARINI, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia nell'età moderna*, Padova, Imprimerie, 2005, ma sul versante penalistico si segnalano anche tutti i saggi contenuti in C. POVOLO (a cura di), *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, Il Mulino, 2007; su Milano: V. BELLONI, *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione: un ceto in assoluto declino?*, Milano, Giuffrè, 2012 (ma cfr. anche EAD., *Professione forense e controllo politico nel Lombardo-Veneto*, in «*Archivio storico lombardo*», 15 (2010), pp. 97-143). Sul tema della deontologia forense sono poi usciti: R. BIANCHI RIVA, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 2012; EAD., *La coscienza dell'avvocato: la deontologia forense fra diritto e etica in età moderna*, Milano, Giuffrè, 2015.

<sup>9</sup> L. TEDOLDI, «*Occhiali pei litiganti*». *Le professioni legali dagli antichi Stati italiani al Regno d'Italia napoleonico (1750-1815)*, in «*Le carte e la storia*», 2 (2001), pp. 35-53.

<sup>10</sup> Soprattutto – s'intende – per quelli collocati nelle città di provincia, mentre maggiori sono le conoscenze dei collegi presenti nelle capitali.

<sup>11</sup> Il riferimento principale è ovviamente a F. COLAO, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna, Il Mulino, 2006, senza dimenticare però il più datato, ma importante, saggio di EAD., *Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento*, in «*Studi senesi*», suppl. alla centesima annata (1988), II, pp. 630-652.

foro<sup>12</sup>, mentre sul periodo rinascimentale si deve sempre rinviare alle ormai datate pagine di Lauro Martines<sup>13</sup>.

Sfuggono così quasi completamente alla nostra conoscenza le modalità di accesso, di organizzazione e le stesse tipologie di professioni forensi praticate nel corso dei duecento anni di regno dei Medici, nonché sotto i primi sovrani della dinastia asburgo-lorenese. Argomento di fin troppo vasto respiro, che richiede ricerche di prima mano in una documentazione archivistica di non banale consultazione, che giace finora quasi inesplorata in molti fondi fiorentini e senesi<sup>14</sup>. In questa sede, grazie al ritrovamento di una fonte inusuale quanto preziosa, si vorrebbe piuttosto focalizzare l'attenzione su un aspetto molto più specifico, che finora ha trovato limitatissimi spazi<sup>15</sup> nel quadro di quella florida produzione poc'anzi rammentata, ossia lo svolgimento dell'esame di accesso alla procura e all'avvocatura, in una fase di passaggio cruciale, come quella leopoldina, in cui la spinta per il controllo statale su questi mestieri fu particolarmente vigorosa. Lo faremo prenderemo in considerazione un periodo e un ambito circoscritti, ossia lo stato fiorentino fra il 1777 e il 1784, sia perché – a differenza degli anni precedenti – possediamo la documentazione originale delle prove sostenute dai candidati, sia inoltre in quanto tale arco cronologico presenta il carattere dell'omogeneità, racchiudendo l'inizio e il termine della competenza *ad hoc* sull'esame del neo-eretto magistrato del Conservatore delle leggi<sup>16</sup>.

## 2. Le modalità di ammissione alle professioni forensi.

### *Dalle norme medicee alle riforme leopoldine: cenni sulla normativa*

Non possiamo qui prescindere da un rapido sguardo sul piano schiettamente normativo delle regole che presiedevano all'ingresso entro quelle due uniche categorie di patrocinatori in giudizio che si riscontrano nello

<sup>12</sup> In part. da ultimo sul Goldoni: G. DE FECONDO, M.A. MORELLI TIMPANARO (a cura di), *Carlo Goldoni avvocato a Pisa (1744-1748)*, Bologna, Il Mulino, 2009 e EAD. (a cura di), *L' "avvocato veneto" nel foro pisano cause discusse da Carlo Goldoni a Pisa negli anni 1745-1747*, in «La rassegna della letteratura italiana», 114-2 (2010), pp. 329-572. Per il periodo successivo, su tutti: M. MONTORZI, *Vincenzo Salvagnoli e ID., Francesco Carrara*, in S. BORSACCHI, G.S. PENE VIDARI, *Avvocati che fecero l'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 460-496. È in uscita il volume di M.P. GERI, *Il magistero di un criminalista di fòro. Giovanni Carmignani "avvocato professore di leggi"*, Pisa, Ets, in corso di pubblicazione.

<sup>13</sup> L. MARTINES, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1968.

<sup>14</sup> Ricerche che sto attualmente conducendo e che mi auguro possano presto sfociare in una ricostruzione storico-giuridica di ampio raggio, concentrata fra il secondo quarto e la fine del XVIII secolo.

<sup>15</sup> Uno dei pochi ad avergli dedicato qualche cenno è R. FERRANTE, *op. cit.*, p. 190.

<sup>16</sup> Nel 1784, il Conservatore delle leggi sarebbe infatti stato soppresso e la competenza sull'esame dei procuratori e avvocati sarebbe passata nelle mani della Presidenza del buon governo.

stato vecchio (o fiorentino), ossia quelle dei procuratori<sup>17</sup> (talora anche detti causidici) e degli avvocati. Questa suddivisione però non deve esser assunta acriticamente anche nella parte fiorentina del Granducato, giacché in certi contesti, come Pistoia<sup>18</sup>, accadeva un qualcosa di simile a ciò che hanno mostrato gli studi di Floriana Colao per Siena, ovvero sia che la distinzione fra avvocati e procuratori era stata superata nel foro e i due mestieri erano sovrapponibili<sup>19</sup>.

Regole che erano manifeste per Firenze, dove esistevano due collegi separati per gli avvocati: il primo era denominato «collegio grande» ed era sorto in seno al Proconsole, dai cui statuti era retto, mentre l'altro era il collegio degli avvocati nobili, dotato di appositi statuti, approvati dal Granduca nel 1611.

In questi ultimi, si indicavano a chiare lettere i requisiti essenziali per esser descritti nella matricola, *conditio sine qua non* per poter allegare *in iure*. Erano richiesti la cittadinanza fiorentina, la nobiltà di natali<sup>20</sup>, il dottorato *in utroque iure*, mentre circostanze impeditive erano l'esercizio di arti vili, del mestiere di causidico, scriba o notaio e l'infamia *iuris aut facti*<sup>21</sup>. L'ammissione era in realtà un atto complesso, in cui si condensavano una previa valutazione sulle qualità morali del candidato, con un voto cui seguiva una sua prima approvazione all'interno della corporazione, e una fase nella quale entravano in gioco le qualità intellettuali, che si espletava in un secondo momento con una disputa pubblica di alcune *conclusiones in iure*.

Non altrettanto palesi erano le disposizioni valide per i procuratori, per i quali comunque esisteva l'obbligo di immatricolarsi presso l'Arte dei giudici e notai, come stabilito in età moderna da una legge del 1561 e dagli statuti corporativi del maggio 1566<sup>22</sup>. Niente si diceva a proposito di una prova,

<sup>17</sup> La qualifica di sostituto procuratore non dava vita a un ruolo separato, come vedremo, ma semplicemente comportava una limitazione delle facoltà del sostituto, che non era autonomo rispetto al proprio «principale».

<sup>18</sup> Come si apprende dalle informazioni fornite dal vicario nel contesto dello squittinio del 1781: Archivio di stato di Firenze (d'ora in poi ASFi), *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 108.

<sup>19</sup> F. COLAO, *Procuratori e avvocati a Siena*, cit., pp. 630-631. Più in generale: S.V. PARINI, *Ad auxilium vocatus. Studi sul «praticantato» da Napoleone alla legge professionale del 1874: l'esperienza normativa*, in A. PADOA SCHIOPPA (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 41-42.

<sup>20</sup> Sullo svilupparsi di questi requisiti di cittadinanza e nobiltà di natali nell'età moderna per l'accesso alle professioni forensi, cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 290.

<sup>21</sup> L. CANTINI, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze, Fantosini, 1800-1808 [ma ora anche in ed. digitale, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Ets, 2006], vol. XIV, p. 365 (rubr. 1).

<sup>22</sup> Cfr. *Statuta universitatis iudicum, et notariorum civitatis Florentiae* (30 maggio 1566), in L. CANTINI, *op. cit.*, vol. VI, p. 232, ma prima anche la *Legge sopra l'Arte dei giudici, e notai della città di Firenze* (30 gennaio 1562), ivi, vol. IV, pp. 266-267.

scritta od orale, per gli aspiranti procuratori. Qualche anno dopo, per ovviare quanto meno alla presenza attiva nelle vesti di difensori di notai inesperti davanti ai tribunali maggiori fiorentini, furono previsti due ulteriori meccanismi di approvazione, uno da parte di una commissione mista composta da Proconsolo, Pratica segreta e Conservatori dell'Archivio, e l'altro da parte del Magistrato supremo<sup>23</sup>.

Da una rapida scorsa alla celebre raccolta legislativa di Lorenzo Cantini si può intuire quanto le norme sull'immatricolazione fossero state disattese nella prassi. Sotto la dinastia medicea abbiamo infatti almeno tre richiami, nel 1645, 1690 e 1736<sup>24</sup>, alla loro osservanza, spesso suscitati dalle preoccupazioni dell'Arte dei giudici e notai, non tanto per le conseguenze derivanti dall'intromissione di persone non preparate in funzioni così delicate, quanto soprattutto per il mancato incasso delle tasse annuali di iscrizione<sup>25</sup>. L'ultima «rinnovazione» delle disposizioni fu effettuata dall'auditore dello studio pisano, su ordine di Gian Gastone<sup>26</sup>, poco prima della fine della dinastia medicea, a mo' di testo unico di ordini emanati in diversi tempi. Le disposizioni riguardavano il patrocinio davanti a tutti i tribunali e magistrati fiorentini, esclusa soltanto la Mercanzia, che da sempre aveva proprie peculiarità. Per l'approvazione del Proconsolo si chiedeva lo studio di tre anni a Pisa (attestato dal cancelliere dell'università), tre anni ulteriori di pratica presso auditori, avvocati o procuratori già immatricolati, nonché l'esame su «idoneità, costumi e perizia», al quale però non erano sottoposti quanti avevano conseguito la laurea dottorale *in utroque*, che costituiva una presunzione di idoneità<sup>27</sup>. Esentati dall'esame erano infine anche coloro che, pur non essendo dottori o notai, avevano esercitato come procuratore con studio aperto per almeno dieci anni, senza aver subito alcun reclamo. Qui si aveva una sorta di regolarizzazione per legge di uno *status quo* consolidato nel tempo, cioè dell'esercizio di fatto delle funzioni di procuratore da parte di soggetti non aventi i requisiti, ma che avevano sfruttato la desuetudine delle norme

<sup>23</sup> Trattasi di provvisione del 10 febbraio 1570 (ivi, vol. VII, pp. 184-190, spec. capp. IV e VIII). La prima approvazione era necessaria per esercitare davanti alla Ruota civile e agli altri magistrati fiorentini (eccettuato il tribunale arcivescovile e la Mercanzia); chi pure avesse raggiunto questo primo traguardo, avrebbe dovuto conseguire una seconda approvazione (riservata a venti soli nominativi) da parte dello stesso Magistrato supremo per difendere in tale suprema.

<sup>24</sup> Cfr. L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XVII, pp. 239-240; vol. XX, p. 130; vol. XXIII, pp. 294-299. La F. COLAO, *Procuratori e avvocati a Siena*, cit., pp. 631 ss ha mostrato come un analogo fenomeno accade anche nello stato senese.

<sup>25</sup> Un cenno in D. EDIGATI, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana, Ets, 2005, p. 77.

<sup>26</sup> O più probabilmente, date le condizioni in cui versava il sovrano, dalla segreteria di stato: cfr. ASFi, *Arte dei giudici e notai*, 580, n. 114.

<sup>27</sup> Impregiudicata restava la condizione del triennio di pratica.

medicee. Il problema dell'effettività delle leggi su queste professioni continuò ad assillare la nuova dinastia, costringendo Francesco Stefano nel 1751 a imporne l'osservanza addirittura nei confronti del celebre giurista e auditore Giacomo Conti, che esercitava senza approvazione del Proconsolo<sup>28</sup>.

Come anticipato, tuttavia, anche la «rinnovazione» del 1736 era relativa solamente alla realtà cittadina di Firenze, mentre molto resta da capire sui meccanismi osservati nel resto dello stato. Il pluralismo tipico d'Antico Regime si rifletteva anche sulle scelte di fondo, come l'obbligo di iscrizione a un collegio o una corporazione e il numero chiuso o aperto della medesima. A Pisa, ad esempio, non esisteva un collegio, neppure per i procuratori, perché per consuetudine, per poter difendere una parte in giudizio, bastava il dottorato *in utroque* e l'attestato di pratica esibito al tribunale<sup>29</sup>. Inoltre, i professori dello studio erano per «antichissimo possesso»<sup>30</sup> dotati della qualifica di avvocato e pertanto liberi di esercitare. Molto diversa era la situazione a Livorno, realtà contraddistinta da sempre da una larga autonomia e regole speciali e che peraltro presentava, in considerazione degli interessi connessi ai traffici dei mercanti e delle comunità straniere qui residenti, un volume e una rilevanza degli affari contenziosi per nulla trascurabile. Nonostante ciò, esisteva un collegio misto, di avvocati e procuratori, che non poteva accogliere più di un certo numero di soggetti, integrati via via alla morte o cessazione di attività di qualche suo componente<sup>31</sup>.

Pietro Leopoldo dovette dunque affrontare una situazione molto caotica, insopportabile agli occhi di un monarca che ispirava la propria azione di governo alle massime della scienza di polizia, che implicavano un controllo e prima ancora un intervento razionalizzatore su professioni che giocavano un ruolo assai sensibile nell'amministrazione quotidiana della giustizia. Per un verso, l'operato dei procuratori finiva per incidere assai largamente sui tempi della giustizia civile, dominata da modalità arbitrali e compromissorie, che lasciava proprio ad essi la facoltà di elezione dei giudici. D'altro

<sup>28</sup> L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXVI, p. 340, *motuproprio* del 30 settembre 1751. Il Conti (più noto con il nome latino Jacobus de Comitibus), a lungo auditore della Ruota fiorentina, fu autore di tre volumi di *Decisiones Florentinae diversorum de fideicommissis primogenituris, maioratibus etc.*, Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, 1733 e di quattro volumi di *Decisiones inclytæ Rotæ Senensis, et Florentinae, amplectentes materiam canonicam, moralem, civilem, criminalem, feudalem et mixtam*, Lucae, typis Venturini, 1714; Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, 1725.

<sup>29</sup> Sono informazioni che si traggono dalle carte sulla riforma della curia pisana (che spero possano essere oggetto di un mio prossimo studio) in ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 105, affare del 27 dicembre 1770, con documentazione a partire dal 1769.

<sup>30</sup> Così Antonio Cercignani in una lettera al Conservatore Betti del 26 gennaio 1781 in ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 108.

<sup>31</sup> Si veda il *motuproprio* del 6 aprile 1752, che riprendeva però gli ordini contenuti in un precedente analogo intervento normativo di Cosimo III del 22 gennaio 1723, estendendo soltanto il numero massimo di appartenenti al collegio: ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 650, ins. 17, ma anche *Consiglio di Reggenza*, 552.

canto, Pietro Leopoldo rinvigoriva l'immagine classica del Principe padre e tutore dei sudditi poveri e miserabili, vessati da procuratori avidi, cavillosi e scorretti, spregiativamente qualificati come «cavalocchi» o «mozzorecchi»<sup>32</sup>, che fomentavano cause per rivendicazioni insussistenti in fatto o in diritto, alimentando le discordie fra i privati e contribuendo a rallentare a proprio vantaggio l'*iter* processuale<sup>33</sup>. È per questo che, malgrado spontaneamente inclinasse verso tesi liberiste, come quelle propugnate da Francesco Maria Gianni, che caldeggiava l'abolizione delle corporazioni e la libertà di accedere alle funzioni di difensore<sup>34</sup>, la direzione imboccata fu quella diametralmente opposta.

Fin dai primi anni del proprio regno, il Granduca fu indotto a individuare rimedi, che lo condussero infine a emanare diversi provvedimenti legislativi negli anni '70. Uno dei tratti comuni di queste misure fu l'imposizione del dottorato per l'accesso alla procura<sup>35</sup>. Così nel dicembre 1770, all'interno di un più ampio complesso di norme, impose il dottorato a tutti i procuratori pisani, ingiungendo peraltro l'obbligo di impetrare la grazia sovrana per poter esercitare<sup>36</sup>, un primo e non inconsistente filtro che avrebbe bloccato l'intromissione di soggetti totalmente sprovvisti dei requisiti. Importante fu l'editto di riforma della curia fiorentina del dicembre 1771<sup>37</sup>, che dettò i principi quadro entro cui si mossero i futuri provvedimenti. Già nella legge del 1771 già si manifestava la volontà di rendere rigoroso il controllo sull'accesso alle professioni, sempre in mano all'Arte dei giudici e notai (o Proconsolo), in cui si potenziava la valutazione sulle qualità morali, anche attraverso il canale delle informative della polizia, che avrebbe pesato nella fase dello squittinio. Si trattava di un giudizio che ben presto, però, avrebbe incontrato difficoltà applicative, sia per l'assenza di parametri oggettivi, sia in quanto atto a sfociare in una vera e propria contestazione di infrazioni, che doverosamente sarebbe dovuta passare per le vie giurisdizionali.

Nei ristretti limiti dell'attuale studio, ci preme sottolineare la conferma dei requisiti già visti (dottorato e quattro anni di pratica), ma soprattutto la

<sup>32</sup> Per il significato di questi termini, si rinvia a S. BATTAGLIA, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, Utet, 1961 ss, vol. II, p. 919; vol. XI, p. 37.

<sup>33</sup> Di questi problemi parla lo stesso Pietro Leopoldo in A. SALVESTRINI (a cura di), Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, Firenze, Olschki, 1977, vol. I, pp. 102-103.

<sup>34</sup> Cfr. F.M. GIANNI, *Ricordi per l'abolizione del corpo di arte e privativa dei procuratori e avvocati*, in ID., *Scritti di pubblica economia storico-economici e storico-politici*, Firenze, Niccolai, 1848-1849, I, pp. 197-207. Lo scritto risale all'11 settembre 1778.

<sup>35</sup> Che la subordinazione del patrocinio in giudizio al conseguimento del diploma universitario sia una conquista di fine Settecento lo afferma S.V. PARINI, *op. cit.*, p. 54.

<sup>36</sup> ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 105, affare del 27 dicembre 1770.

<sup>37</sup> *Bandi, e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana*, Firenze, Stamperia Granducale, 1747-1800, vol. VI, n. 41.

comparsa di alcune norme sull'esame dei procuratori, apparentemente non valide per gli avvocati. La prova si svolgeva dinanzi a due procuratori estratti a sorte dal cancelliere del Proconsolo davanti alla Consulta, la quale previamente aveva preparato la lista dei nominativi degli esaminatori. Poco si diceva a proposito di modalità e contenuti dell'esame: al legislatore premeva ammonire la commissione incaricata, affinché esso non si traducesse in un cerimoniale o in una formalità vuota, che non vagliasse l'effettiva formazione e preparazione dei candidati. Quanto ai contenuti, si faceva cenno genericamente alla conoscenza degli «estremi delle azioni» e a «quel più, che» si sarebbe creduto «opportuno sapersi per la necessaria difesa delle cause»; dunque, gli esaminatori avevano ampia libertà di determinazione delle prove. La sostanza di queste disposizioni sarebbe stata ribadita con l'editto del 27 maggio 1777<sup>38</sup>, di cui torneremo a parlare subito, e poi dal provvedimento sulla curia senese del 28 ottobre 1777, con l'ovvia differenza degli organi deputati a sovrintendere all'esame<sup>39</sup>.

Con l'editto del maggio 1777, che si colloca proprio nel bel mezzo delle riforme dell'apparato di giustizia e della polizia, che avrebbero portato all'erezione del Supremo tribunale di giustizia<sup>40</sup>, il mutamento toccò più l'apparato che non le norme anzidette. Infatti, le attribuzioni giurisdizionali precedentemente in capo all'Arte dei giudici e notai, quelle appartenenti al magistrato dell'Archivio e infine quelle relative al sindacato dei giurisdicenti, esercitate prima dai Conservatori di legge, passarono al nuovo Conservatore delle leggi<sup>41</sup>, ufficio a ricoprire il quale il Granduca chiamò Domenico Betti, un giurista pratico di sua fiducia, che egli nelle sue relazioni aveva notato per l'abilità e la specchiatezza<sup>42</sup>. Nelle sue competenze giurisdizionali ereditate dal Proconsolo (come le cause relative agli onorari), il Conservatore avrebbe osservato gli antichi statuti dell'Arte e tutti gli ordini posteriori, che pertanto non erano abrogati.

Dunque, fatte salve le funzioni di prima vigilanza dei giurisdicenti locali, nel Conservatore si accentrava il potere disciplinare e in una parola il governo delle professioni notarili e forensi con proiezione nell'intero stato fioren-

<sup>38</sup> *Bandi, e ordini da osservarsi*, cit., vol. VIII, n. LX, § 19.

<sup>39</sup> *Ivi*, n. CXXXIX, §§ 61-62: l'esame si faceva davanti al Collegio di Balìa, con assistenza dell'auditore fiscale, dell'auditore del Concistoro e di due procuratori estratti a sorte. Sui contenuti, si utilizzava la stessa formula evanescente anzidetta, richiamando infine al dovere di esaminare in modo rigoroso.

<sup>40</sup> La riforma degli apparati di giustizia criminale è datata 26 maggio 1777. Su di essa sia consentito, anche per maggiori ragguagli bibliografici, il rinvio a D. EDIGATI, *Il Supremo tribunale di giustizia di Firenze (1777-1808)*, in P. MAFFEI, G.M. VARANINI (a cura di), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, vol. IV, Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 329-340.

<sup>41</sup> *Bandi, e ordini da osservarsi*, cit., vol. VIII, n. LIX.

<sup>42</sup> O. GORI (a cura di), P. Leopoldo, *Relazione dei dipartimenti e degli impiegati (1773)*, Firenze, Olschki, 2011, *ad indicem*.

tino e non solo nella capitale. Che il Granduca avesse in mente di rinsaldare tale controllo era palese fin dalla scelta di unire i titoli di Conservatore e di Luogotenente fiscale, ma anche di «avvocato, e difensore della legge», deputato alla vigilanza sulla condotta di tutti i protagonisti del processo: giudici, cancellieri, avvocati e procuratori. L'editto mutava anche la composizione della commissione, nella quale adesso si accresceva l'ingerenza dei magistrati del Principe. Dopo la legge del 1771, un biglietto leopoldino aveva chiarito che il Luogotenente fiscale aveva l'onere di assistere all'esame e di avvertire la commissione circa l'opportuna dovizia nella verifica delle capacità dei candidati, potendo intervenire attivamente solo se avesse ravvisato la negligenza degli esaminatori, caso nel quale rientrava nelle sue facoltà di sottoporre gli aspiranti procuratori a un «migliore esame»<sup>43</sup>. Nel 1777, agli otto consoli della vecchia Arte – sorteggiati in numero di due rispettivamente dalle borse del collegio grande degli avvocati, del collegio degli avvocati nobili, e in numero di quattro dalla borsa dei notai – si affiancava a pieno titolo il Conservatore delle leggi. L'esame si teneva in quattro sessioni all'anno, nei mesi di aprile, giugno, settembre e dicembre, nelle quali si vagliavano anche le domande dei notai, oltre che quelle dei procuratori *in capite* e avvocati. I sostituti, che peraltro non erano neppure ovunque presenti nelle città del dominio<sup>44</sup>, erano liberamente nominati, in numero massimo di due, dai procuratori principali, purché in possesso del dottorato *in utroque*. Essi dunque erano tenuti a sottoporsi al solo squittinio, ma non all'esame, che dovevano affrontare solo per diventare principali.

Pietro Leopoldo si occupò anche della riorganizzazione di un'altra curia del dominio, ossia quella pistoiese, dettando disposizioni nel dicembre del 1778, con le quali si demandarono ai tribunali locali il primo e immediato controllo su avvocati e procuratori e soprattutto le operazioni di squittinio<sup>45</sup>. L'esame, però, come in precedenza fu specificato anche per la curia pisana<sup>46</sup>, veniva accentrato a Firenze: davanti al Conservatore e agli altri otto membri della commissione si svolsero da allora in poi gli esami per tutti gli aspiranti procuratori e avvocati dello stato «vecchio».

<sup>43</sup> Biglietto del 13 gennaio 1772 in risposta a una lettera del Luogotenente Scaramucci del 10 gennaio: ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 130, affari del 13 gennaio 1772, n. 2. Il Luogotenente avrebbe poi dovuto informare il Proconsolo e, nell'ipotesi di sua inerzia, il Granduca, se si fosse accorto di qualche connivenza degli esaminatori con i candidati.

<sup>44</sup> Un caso eloquente è quello di Pistoia dove, almeno inizialmente, oltre a non esservi avvocati, non esistevano neppure sostituti.

<sup>45</sup> Sulla riforma per Pistoia, vedi almeno: ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 249, prot. 49, affare n. 5.

<sup>46</sup> Vedi in sintesi il *motuproprio* del 20 ottobre 1777 in *Codice della toscana legislazione*, Siena, Rossi, 1778-1787, vol. XIII, pp. 95-100, sopr. p. 97.

### 3. *Svolgimento e contenuti dell'esame*

Si è già osservato che il Granduca non scendeva nei particolari dell'esame, come del resto buona parte delle legislazioni degli altri sovrani, anche nel corso del Settecento. Nelle *Costituzioni piemontesi* era scritto solo che esso doveva essere «opportuno»<sup>47</sup>, mentre gli ordini veneziani relativi a Brescia del 1721 disponevano che si interrogasse su «pratiche, e formole ordinarie del Palazzo»<sup>48</sup>, indicazione dalla quale si poteva trarre un orientamento, consona alla realtà veneta, molto attento alla prassi forense, più che alla classica dimensione sapienziale di *ius commune*. Nel Codice giudiziario trentino (1788) era previsto un rigoroso esame teorico e al tempo stesso pratico, sull'applicazione del codice stesso<sup>49</sup>. Solo Giuseppe II, con una patente sovrana del 9 settembre 1785, aveva illustrato puntigliosamente le modalità assai severe con cui si effettuava l'esame orale, che si sarebbe protratto per ben due ore (a meno che il candidato non fosse stato in grado prima di rispondere), e quello scritto, volto ad accertare la perizia sullo stile e sul «minutare»<sup>50</sup>.

I dettagli sullo svolgimento della prova erano quindi per lo più lasciati a circolari e istruzioni interne, ma più probabilmente addirittura erano rimessi alle determinazioni della commissione. A Firenze, parallelamente alla riforma della curia del dicembre 1771, non furono stilate vere e proprie direttive per il luogotenente fiscale, ma si demandava alla Consulta il dovere di fornire a quest'ultimo le «più precise istruzioni che credesse necessarie per la regolarità, ed il rigore di tale esame»<sup>51</sup>. La Consulta effettuò una selezione dell'elenco degli esaminatori<sup>52</sup>, ma non si sono trovate tracce di istruzioni od ordini sulla prova, neppure tra le carte del Conservatore delle leggi.

Pertanto, la ricostruzione che segue è basata per lo più su ciò che si è ricavato dalle filze di giustificazioni dei postulanti la matricola, nonché da qualche piccolo appunto contenuto nei registri ufficiali degli avvocati e procuratori di questo periodo.

<sup>47</sup> *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà*, Torino, Stamperia reale, 1770, vol. I, lib. II, tit. X, art. 2, p. 174.

<sup>48</sup> *Raccolta di privilegj, ducali, giudizj, terminazioni, e decreti pubblici sopra varie materie giurisdizionali, civili, criminali, ed economiche, concernenti la città, e provincia di Brescia*, Brescia, Bossino, 1782, p. 82.

<sup>49</sup> *Codice giudiziario nelle cause civili pel Principato di Trento*, Trento, Monauni, 1788, p. II, cap. XXXVII, § 456, p. 185.

<sup>50</sup> C. STORTI, *Avvocati milanesi tra Austria e Italia*, in *Avvocati e avvocatura*, cit., pp. 286-287.

<sup>51</sup> *Istruzione per la Consulta sopra l'esecuzione dell'editto dei 30 dicembre 1771* in ASFi, *Segreteria di stato 1765-1808*, 122, ins. affari risolti il 30 dicembre 1771, n. 1.

<sup>52</sup> ASFi, *Consulta poi Regia Consulta*, I serie, 399, cc. 11v-12v, rappresentanza del 11 gennaio 1772 a firma di Marco Filippo Bonfini e Stefano Querci (approvata dal Granduca il 16 gennaio), in cui si dà atto anche dei criteri impiegati per la selezione, secondo i quali si erano escluse diverse persone potenzialmente idonee, ma occupate in pubblici impieghi oppure non laureate in Toscana o infine che non parevano esser capaci di ben organizzare l'esame.

Nello specifico, si hanno informazioni soprattutto sulla prima applicazione delle nuove norme, nel 1777, giacché in seguito annotazioni e verbali si diradano, fin quasi a scomparire. Sappiamo così che nell'agosto del 1777 il Conservatore delle leggi inviò la nota dei candidati agli otto consoli e poi a settembre convocò una riunione per concertare i metodi da tenere, in particolare per coloro che domandavano di esser iscritti fra gli avvocati. Fu così fissato che l'esame si sarebbe svolto il 25 settembre, alle ore 7.30 e, parendo conveniente optare per un luogo dotato di una «libreria (...) ove i postulanti abbiano comodo di scrivere, e di riscontrare occorrendo i libri legali per rispondere in carta alle questioni»<sup>53</sup>, scelsero infine la biblioteca e «quartiere» dell'auditore della Ruota Cosimo Ulivelli<sup>54</sup>, che era anche uno dei consoli-esaminatori. In effetti, in questi anni la prova era costituita esclusivamente da uno scritto<sup>55</sup>, di cui ignoriamo il tempo di durata<sup>56</sup>.

Vediamo anzitutto qualche dato complessivo. Nell'arco temporale dei quasi otto anni, fra 1777 e 1784, sono registrati ventisei esami per l'avvocatura e trentotto per la procura. Gli ammessi furono rispettivamente ventiquattro e trentaquattro. Due candidati procuratori ottennero la matricola al secondo tentativo. Come detto, i postulanti per l'avvocatura provenivano dall'intero stato vecchio ed infatti circa la metà di candidati era cittadino fiorentino, mentre i restanti appartenevano ad altre aree geografiche. Tra di esse, la più numerosa è senz'altro quella pisana, con cinque domande (ivi compreso il contado), tra le quali risalta quella di Leonardo Frullani, futuro magistrato di spicco e segretario di stato<sup>57</sup>; ben rappresentata è anche la zona dell'aretino<sup>58</sup>. Un solo postulante era nobile di Pescia, mentre un altro risiedeva a Bagnone, in Lunigiana. Diversamente, le domande per la procura provengono dalle sole curie di Firenze e di Pisa, escluso un solo candidato per Pistoia nel 1783. Probabilmente a Livorno continuò a mantenersi un regime di numero chiuso, dal momento che non troviamo alcun esaminato di quella curia, ma non vi è alcun indizio che si svolgesse *in loco* qualcosa di più

<sup>53</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 89, c. 25, riunione del 11 settembre 1777.

<sup>54</sup> Anno seguente si sarebbe svolto nella libreria dell'auditore Benedetto Brichieri Colombi, mentre nel 1780 in quella dell'avv. Gaetano Fabbroni (ivi, cc. 4v-5r, 5v-6r). Successivamente non abbiamo più informazioni.

<sup>55</sup> Nel 1777, almeno per gli avvocati, si parla di un «quesito in carta» (ivi, cc. 2v-3r) che doveva esser sciolto con una risposta in scritto. Non abbiamo indicazioni sulla durata della prova.

<sup>56</sup> I candidati per l'avvocatura, nell'esordio dei loro elaborati parlano di «brevità di tempo» o di «angustia di tempo» (cfr. ad es. ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 109, c. 288; *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, c. 44), ma non è dato sapere se trattasi di una formula di rito, essendo sempre unita alla manifestazione di un timore reverenziale nei confronti della commissione.

<sup>57</sup> Il Frullani era originario di San Giovanni alla Vena, nei pressi di Pisa: vedine un profilo di R. PASTA, *Frullani, Leonardo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Treccani, 1960 ss, vol. L, pp. 637-642.

<sup>58</sup> Si registra una domanda per ciascuna di queste località: Monterchi, Borgo San Sepolcro, Foiano, Montepulciano.

che non il mero squittinio<sup>59</sup>.

Lo scritto fu sempre strutturato e concepito diversamente per avvocati e procuratori, ma subì un'evoluzione nel corso dei sette anni analizzati. Le modalità, infatti, mutarono in modo significativo alla fine del 1782.

Fino a questa data, ai procuratori fu presentato un ventaglio di domande di diritto civile e di diritto canonico, in numero tuttavia variabile<sup>60</sup>. Si trattava di quattro o cinque griglie, probabilmente preconfezionate<sup>61</sup>, che spesso, talora a rotazione, venivano riproposte ai candidati delle sessioni successive. Quelle di *ius civile* erano normalmente sedici, ma per alcuni candidati furono dodici, mentre sul diritto canonico generalmente erano sei, ma in alcune sessioni furono elevate a sette o persino a dieci. I quesiti erano logicamente concatenati e concentrati entro uno o due nuclei tematici, partendo dal generale per scendere al particolare. Ad esempio, se in diritto civile si cominciava con una domanda sulle azioni, si continuava poi chiedendo le loro fonti, percorso che avrebbe consentito di giungere alle obbligazioni e alle loro differenti tipologie. Oppure, si principiava prendendo ad oggetto le donazioni, chiedendo le loro tipologie, i requisiti per l'atto, la revocabilità, le peculiarità della donazione al coniuge. In campo canonico, uno degli argomenti poteva essere la separazione dei coniugi, della quale si esploravano le cause, per venire allo specifico di alcune di esse, ad esempio le sevizie, per chiudere con la riconciliazione e i suoi effetti. Un altro tema era il giuspatronato, di cui si esigeva anzitutto una definizione, insistendo poi sui mezzi con cui esso era costituito, le sue diverse classificazioni (ecclesiastica, laicale e mista) e i loro rispettivi modi di acquisto.

Nel complesso, quindi, si trattava di una prova di natura istituzionale, del tutto concentrata sul diritto privato, come si può trarre dagli esempi sopra forniti, ma anche dagli altri istituti affrontati: dote, successioni ed eredità, azioni petitorie e possessorie, interdetti, fedecommissi, concorso di creditori. Anche per la parte di *ius canonicum* prevalevano le domande vertenti sul diritto di famiglia (specialmente il matrimonio e gli impedimenti) o sui benefici, sulle persone e le cause ecclesiastiche; insomma, erano gli aspetti sui quali più frequentemente il procuratore (ma anche il notaio) veniva a contatto con il diritto canonico e indubbiamente costituivano temi caldi nel contesto delle politiche giurisdizionaliste leopoldine. La richiesta di indivi-

<sup>59</sup> Gli squittinii pistoiesi e livornesi, successivi all'esame, sono documentati in ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 108.

<sup>60</sup> Nella prima filza si contengono solo le risposte scritte dei candidati, dalle quali possiamo inferire il contenuto delle domande. Nella seconda filza, invece, è presente anche il questionario preparato per ogni esaminando dalla commissione.

<sup>61</sup> Ciò traspare da alcuni fogli con i quesiti, in cima ai quali troviamo scritto ad es. «Secondo esame de soggetti» o «Terzo esame» (ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, cc. 238, 250).

duare *personae, res e actiones* – classica tripartizione delle *Institutiones* giustiniane, riproposta nella fortunata opera di Giovanni Paolo Lancellotti<sup>62</sup> – nel campo canonistico convalida la netta impressione di un esame di natura prettamente manualistica. Impostato in questi termini, insomma, esso non si allontanava da una sorta di “quiz” su nozioni fondamentali del diritto comune; non doveva differenziarsi molto rispetto al livello di conoscenza basilare richiesta ai notai<sup>63</sup>, che si poteva nutrire di qualche corso seguito con profitto presso i colleghi professionali, ma che non aveva certo esigenza di una laurea dottorale. Non solo, l’esame dei procuratori era addirittura privo di una valutazione sulle attitudini pratico-casistiche del candidato. L’assenza del diritto penale dallo scritto era inoltre densa di significati, dal momento che la possibilità di cimentarsi nella difesa degli inquisiti non era esclusa, tanto più che solo pochi avevano modo di permettersi un avvocato. Il tutto a dimostrazione che la classe dei procuratori era ancora reputata pienamente assimilabile a quella notarile.

Prima della fine del 1782, però, troviamo indizi di un mutamento, non tanto nell’impianto, quanto nei contenuti della prova. Alludo all’insinuarsi di domande che, pur essendo sempre astratte e vertenti su istituti di diritto romano, stimolavano il postulante per la procura a non tralasciare il livello dello *ius proprium*. Accade ad esempio a Francesco Baldini di Pisa, interrogato a proposito del fedecommesso<sup>64</sup>. Le prime due domande invitavano a fornire una definizione dell’istituto e delle sue classificazioni, ma già a partire dalla terza si entrava nel campo dello scorporo, ossia della facoltà di liberare alcuni beni altrimenti sottoposti a uno «scudo incantato»<sup>65</sup>, che ne impediva gli atti di disposizione. Com’è noto, già prima delle riforme lorenesi, in Toscana un po’ come in altri stati, erano invalsi nella prassi meccanismi che consentivano, attraverso dispense<sup>66</sup> o comunque grazie sovrane, di svincolare parte dei beni fedecommissi, in ordine ad alcuni motivi per lo più inerenti ad esigenze economiche dei singoli e delle loro

<sup>62</sup> L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 47 ss.

<sup>63</sup> Sull’accesso alla professione notarile in Toscana, quanto meno fino alle riforme cinquecentesche, cfr. A. BARBAGLI, *Il notariato in Toscana alle origini dello stato moderno*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 59 ss.

<sup>64</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, cc. 140-141.

<sup>65</sup> Così S. CALONACI, *Dietro lo scudo incantato: i fedecommissi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca-1750)*, Grassina, Le Monnier, 2005.

<sup>66</sup> A.M. MONTI, *Fedecommissi lombardi: profili giuridici e riflessi privati delle dispense senatorie*, in «Mélanges de l’Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 124-2 (2012), pp. 489-500 e *ivi* anche C. BONZO, *La disciplina giuridica del fedecommesso in Piemonte nel XVIII secolo*, pp. 442 ss. Cfr. anche EAD, *Dalla volontà privata alla volontà del Principe: aspetti del fedecommesso nel Piemonte sabaudo settecentesco*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 2007, pp. 413 ss.

famiglie. Con la legge di Francesco Stefano (1747), furono dettate alcune disposizioni<sup>67</sup>, delle quali si doveva tener conto nel rispondere alle domande. Una di queste verteva sulla spettanza dello scorporo per giustizia contro fedecommissi trasversali o ascendentali, cui la legge del giugno 1747 aveva dato soluzione, prevedendo che la liberazione di beni fosse possibile in entrambi i casi, ma che essa dovesse farsi con priorità nei confronti dei fedecommissi ascendentali<sup>68</sup>.

Altro caso in cui si segnala una maggior attenzione al diritto patrio è quello dell'esame di Giuliano Conti, nel giugno del 1782. I quesiti di diritto civile prendono le mosse dalle obbligazioni delle donne, per affrontare il tema del *mundualdo*, con il quale all'epoca non si intendeva più una persona, ma un'autorizzazione giudiziale data alle donne per poter contrarre validamente le obbligazioni<sup>69</sup>, altrimenti incapaci ex rubrica 115 del libro secondo dello statuto fiorentino. Anche in questo caso, dunque, occorre la conoscenza delle norme statutarie, senza scordare peraltro la legislazione medicea<sup>70</sup> e quella successiva<sup>71</sup>. L'esaminando doveva esser ancor più aggiornato per affrontare la decima domanda, riguardante il giudizio di concordia fra debitore e creditori, che era stato toccato da una recentissima legge leopoldina del 15 marzo 1782, che imponeva tra le altre cose che il debitore, nel far istanza per tal giudizio, avrebbe dovuto presentare, a pena d'inammissibilità, una nota dei creditori concorrenti, di tutti i propri beni e di ogni altro «assegnamento» che potesse contribuire a soddisfare i creditori<sup>72</sup>. Tornando ai *mondualdi*, poi, la sesta domanda si incuneava in un aspetto che presupponeva una certa confidenza con la casistica e la pratica forense. Veniva infatti chiesto se si davano casi in cui le obbligazioni delle donne erano valide senza il previo *mondualdo* e Giuliano Conti dette prova di maturità, elencando alcuni esempi di *fattispecie* di questo genere, come quella della promessa

<sup>67</sup> Cfr. in part. L. MARCHI, *La legge toscana sui fedecommissi (1747): il processo di autorizzazione degli «scorpori» dei beni fedecommissi*, in «Mélanges de l'Ecole française de Rome, Italie et Méditerranée modernes et contemporaines», 124-2 (2012), pp. 579-592 e in questo stesso numero, EAD., *L'Ordine di Santo Stefano e la legislazione toscana sulla monomorta*.

<sup>68</sup> Vedi l'art. 21 della legge in L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXV, p. 365.

<sup>69</sup> Sia consentito rinviare a D. EDIGATI, *Ut mulier non circumveniat. La capacità di agire della donna in età moderna tra ius commune e ius proprium*, in M. AGLIETTI (a cura di), *Nobildonne, monache e cavaliere dell'Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale*, Pisa, Ets, 2009, pp. 57-76. Sul tema, *amplius*: S. FECCI, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella, 2004.

<sup>70</sup> Cfr. ad es. la *Rinnovazione di bandi, e leggi sopra l'obbligazioni de' minori, e donne maritate* del 12 agosto 1731, in L. CANTINI, *op. cit.*, vol. XXIII, pp. 100-102.

<sup>71</sup> Basti solo pensare che proprio Pietro Leopoldo con l'editto del 27 maggio 1777 aveva trasferito l'interposizione dei *mondualdi* dal Proconsole al neo-istituito Conservatore delle leggi.

<sup>72</sup> *Bandi, e ordini da osservarsi*, cit., vol. XI, n. XVIII. La legge stabiliva anche altre norme rilevanti, come la necessità di consenso di tre quarti dei creditori e delle somme per le concordie «volontarie».

di dote per la propria figlia o l'altra dell'esigenza di liberarsi da processi dai quali derivasse un'infamia, ma soggiunse che per cautela egli si sarebbe comunque procacciato il decreto del giudice.

Di lì a poco, l'esame subì un profondo rivolgimento. I primi a sperimentarlo furono Michel'Angelo Ricci e Francesco del Rosso, ai quali la commissione consegnò un foglio contenente il testo latino di tre *leges*. Il numero delle *leges* si ridusse dalla seguente sessione a due, per calare a una sola nel 1784, ma il dato costante fu la loro individuazione in seno al titolo *de diversis regulis iuris antiqui* dell'ultimo libro del Digesto (50,17). Tale titolo era costituito da una serie di principi generali e massime del diritto, che avevano attirato da sempre l'attenzione dei giuristi, ma anche degli umanisti, nei primi secoli dell'età moderna<sup>73</sup>. In età moderna, esso era l'ossatura della prima fase della formazione giuridica universitaria<sup>74</sup>, assieme alle istituzioni di diritto civile e canonico.

A Del Rosso spettarono così le *leges* 1, 34 e 202, mentre a Ricci le leggi 68, 93 e 186. In alcune occasioni nelle schede fornite al candidato si può riscontrare un modesto errore nell'indicazione del numero della legge<sup>75</sup>, ma è congetturabile che si sia trattato solamente di qualche refuso.

Non si trattava di una vera e propria domanda, quanto di un'implicita richiesta di inquadrare la *regula iuris* nel suo nucleo essenziale, a partire da una prima spiegazione, per addentrarsi dopo nella sua portata e nella sua applicazione. Insomma, l'elaborato non consisteva di necessità in una risposta univoca, bensì in una trattazione più libera, su una traccia tematica costituita dalla *lex*, dalla quale il futuro procuratore doveva dar prova di saper inferire un principio e indicarne la sua rilevanza ed i suoi limiti. Lo aveva fatto in una fortunata opera cinquecentesca Filippo Decio, a lungo professore in Toscana<sup>76</sup>, ma in questa impostazione dell'esame pare riecheggiare pure il metodo

<sup>73</sup> Si veda da ultimo G. ALPA, *I principi generali*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 96 ss e A. LANDI, *Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Spigolature tra dottrina e prassi sull'elaborazione di regole e principi nel tardo diritto comune*, in ID., *Storia giuridica per futuri giuristi. Temi e questioni*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 45-75. Sul titolo *de regulis iuris* cfr. anche il classico P. STEIN, *The Digest title "The diversis regulis iuris antiqui" and the general principles of law*, in R.A. NEWMAN (ed.), *Essays in jurisprudence in honor of Roscoe Pound*, Indianapolis-New York, Bobbs-Merril, 1962, pp. 1-20.

<sup>74</sup> I. BIROCCHI, *Contenuti e metodi dell'insegnamento: il diritto nei secoli XVI-XVIII*, in G.P. BRIZZI, P. DEL NEGRO, A. ROMANO, *Storia delle Università in Italia*, Messina, Sicania, 2007, p. 246.

<sup>75</sup> È il caso – nel settembre 1783 – dell'esame di Cosimo Trinci, per il quale il foglio approntato dalla commissione indica erroneamente le *leges* 129 e 149, ma il testo corrisponde in realtà alla 128 e 148. La commissione non si attenne scrupolosamente al testo della vulgata, ma talora adottò le lezioni suggerite dalla stessa glossa: così, nella *lex* 148 compare un più corretto «capienda» (ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 111, c. 15) al posto di «rapienda» (cfr. ad es. *Digestum novum, seu Pandectarum iuris civilis*, Lugduni, Giunta, 1589, col. 1905).

<sup>76</sup> G. ALPA, *op. cit.*, pp. 96-97; A. LANDI, *op. cit.*, pp. 50-51.

sperimentato da un maestro pisano come Giuseppe Averani<sup>77</sup>.

Il nuovo esame non diede i frutti attesi, specie fra i primi che vi si cimentarono e che non andarono oltre al chiarimento del significato primo del *textus*. Così Francesco del Rosso che, affrontando la prima *lex* del titolo, diede una definizione di regola come «breve narrazione» e «complesso delle cose che sotto la medesima si comprendono», chiarendo poi il senso del testo giustiniano per il quale «non ex regula sumatur ius, sed ex iure quod regula est fiat». Infine, soggiunse che la determinazione di che cosa fosse compreso entro la regola era rilevante, perché ogni caso escluso costituiva una limitazione o una «specie cadente» in altra regola. La seconda domanda poteva dar adito a un maggior approfondimento, visto che si toccava il problema dell'interpretazione del contratto, ma del Rosso espose solamente i tre criteri: la volontà delle parti, inviolabile, se esistente, altrimenti la consuetudine del luogo in cui era avvenuta la stipula o, infine, in via residuale, si considerava dovuta la prestazione minimale. Molto più concisa, ma efficace, fu l'analisi della terza *lex*, della quale del Rosso sottolineò l'importanza nella pratica quotidiana, prendendo le mosse da una citazione di Montesquieu che additava la centralità del dare definizioni prima di sviscerare un argomento.

Insomma, questo genere di prova era talmente libero da poter esser essere esaurito in poche righe, con una mera parafrasi del testo romano, oppure poteva offrire al candidato spunti per una riflessione di più ampio respiro e spessore, con maggiori argomentazioni *in iure*. In quest'ultimo senso si mosse Orazio Vanni che, a proposito della *lex* 78, cominciava con una premessa storica sugli *actus legitimi*<sup>78</sup> «secondo il gius antico»<sup>79</sup>, connetteva il passo con le *Institutiones* giustiniane e quindi si prodigava in esempi, citando Filippo Decio. Un altro aspirante alla matricola di procuratore, Niccolò Corsi, commentando la *lex* 31, secondo la quale né patti né convenzioni possono modificare i fatti, allegava una recente causa discussa presso il Magistrato supremo sulla nullità del testamento e i suoi effetti sull'istituzione di erede in esso contenuta<sup>80</sup>. Era un chiaro segno che anche i procuratori si avvale-

<sup>77</sup> Che nelle sue *Interpretationes iuris* – scrive Birocchi – «riproponeva con forza l'esigenza che la scienza del diritto cercasse i fondamenti e le regole certe e stabili del vivere civile» e dunque la dimensione teorica, svolta attraverso la trattazione libera su singole *leges* giustiniane (I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 328-329). Sul metodo dell'Averani vedi anche E. SPAGNESI, *L'insegnamento del diritto a Pisa dal principio del '700 all'Unità*, Pisa, Seu, 2000, pp. 31 ss.

<sup>78</sup> Si tratta cioè di negozi che non tollerano l'apposizione di elementi accidentali, quali un termine o una condizione.

<sup>79</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, cc. 365-367.

<sup>80</sup> Era la causa Gaetani-Montauti, il cui fatto si può peraltro apprendere anche da un'altra decisione fra le stesse parti della Ruota fiorentina, compresa nella collezione dell'auditore Vernaccini: cfr. G. VERNACCINI, *Collezione completa delle decisioni dell'auditore Giuseppe Vernaccini*, Firenze, Stamperia granducale, 1824, vol. IV, dec. 201 (20 settembre 1782), 242 ss.

vano a piene mani dei volumi della biblioteca in cui si teneva la prova. A testimonianza di un miglioramento della qualità della preparazione di alcuni aspiranti procuratori, si ha addirittura un caso nel quale il candidato rispose in lingua latina, dilungandosi per più di cinque colonne scritte<sup>81</sup>.

Passiamo adesso all'esame riservato agli avvocati, che nei primi anni era radicalmente diverso rispetto a quello dei procuratori. Esso era costituito – non troppo dissimilmente da quanto odiernamente praticato in Italia – da una traccia in cui, dopo la narrazione di una fattispecie di fatto controversa, si invitava il candidato a fornire una possibile soluzione in diritto. Tratto comune con quanto visto sopra per i procuratori è l'esclusiva pertinenza delle tracce al diritto privato, con una preponderanza di istituti come dote, fedecommesso, testamento, mentre talora compaiono anche negozi giuridici, come la vendita con patto di redenzione o il censo. In una circostanza, al fiorentino Francesco Tosi<sup>82</sup>, fu prospettato un caso riguardante il giuspatronato e dunque un tema di diritto canonico. La scelta della commissione discendeva probabilmente anche da un apprezzamento di ciò che si verificava nelle aule di giustizia, dove le controversie su questi istituti erano di gran lunga le più ricorrenti. Era più che plausibile che durante gli anni di tirocinio presso uno studio legale di un qualunque avvocato il praticante avesse dovuto assistere, seguire o che si fosse dovuto occupare a diverso titolo di una causa di questo genere.

Quello che si attendeva dall'esaminato era in sostanza una piccola allegazione *in iure*, tanto che alcuni scritti principiarono proprio con l'acronimo I.M.I., classica invocazione alla Sacra Famiglia, con cui si aprivano le *allegationes*, tipico prodotto forense riservato agli avvocati<sup>83</sup>. Era dunque fondamentale sviluppare un'argomentazione imperniata sullo *ius commune*, che del resto era indispensabile anche per classificare e ordinare in termini giuridici i fatti narrati. Tutte le prove contennero, infatti, almeno richiami al *textus* giustiniano, ma si prodigarono altresì in citazioni dottrinali e giurisprudenziali. Ma le tracce toccavano istituti sui quali non di rado aveva influito anche il diritto proprio, a partire da quello statutario.

Vediamo un esempio. Una delle prime tracce verteva sul caso di un padre che, alla morte, aveva lasciato tre figli e tre figlie già sposate e dotate. Istituiti come eredi i tre maschi, li aveva gravati di un fedecommesso universale a favore dei loro discendenti. Si voleva sapere se sempre e indistintamente i

<sup>81</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 111, cc. 17-19.

<sup>82</sup> Siamo nel giugno 1779: ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 109, c. 198.

<sup>83</sup> Sulle *allegationes* come genere di letteratura forense, vedi da ultimo e per tutti: M.G. DI RENZO VILLATA, *L'arte del difendere e l'allegare tra Ancien Régime ed età dei codici*, in EAD. (a cura di), *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 1 ss.

figli avrebbero potuto detrarre dal fedecommesso la legittima e la trebellianica e se la prima dovesse esser considerata «nel triente, o nel semisse», che costituivano le quantità della legittima in presenza rispettivamente di quattro o meno figli e di più di quattro figli<sup>84</sup>. I nodi da risolvere erano in realtà tre: il primo relativo alla legittima, il secondo alla trebellianica e il terzo all'ammontare della legittima. La legittima era dovuta per diritto naturale e quindi mai poteva esser esclusa, se non attraverso la nota e discussa cautela del Socino<sup>85</sup>. La trebellianica per diritto comune era nelle disponibilità del *pater*, ma a Firenze lo statuto stabiliva un principio opposto, come ben si poteva arguire dalle decisioni della Ruota<sup>86</sup>. Statuto che doveva esser considerato anche a proposito dell'ultima questione, perché escludeva le figlie dall'asse ereditario, se già dotate, e dunque il calcolo della legittima andava fatto sulla base del numero dei soli maschi, conclusione non pacifica in dottrina, ma oramai nel Granducato cristallizzata in uno *stylus judicandi*.

Insidiosa era la questione posta al pisano Ranieri Bernardi<sup>87</sup> e vertente sulla spettanza del diritto di retratto (cioè di rivendicare e recuperare il bene alienato in violazione di una prelazione) per il caso di vendita di un immobile a motivo di vicinanza, contiguità, parentela o comunione. Tale diritto, infatti, trovava una regolamentazione nella rubrica 109 del libro secondo dello statuto fiorentino, ma non doveva sfuggire che, con una freschissima legge del 22 febbraio 1778, esso era stato abolito da Pietro Leopoldo con l'obiettivo di rafforzare la proprietà in capo al titolare e al contempo favorire la circolazione dei beni<sup>88</sup>.

Molto attuale era anche il caso prospettato a Leonardo Frullani, relativo a un mercante toscano morto a Genova, dove aveva fatto testamento con disposizioni contrarie alle leggi sulla manomorta del 1751, 1769 e 1777. Si voleva sapere se tali ultime volontà vincolassero o meno gli eredi e l'analisi doveva esser condotta a partire dalla legislazione toscana, ma non doveva

<sup>84</sup> In base all'*authentica Novissima* in C, 3,8,6.

<sup>85</sup> Così la descrive il De Luca: «cioè che il padre istituisca il figlio erede universale, sotto la condizione che debba soggiacere al fidecommisso tutta l'eredità, compresavi anche la legittima, e che quando il figlio non volesse accettare questo peso, mà che volesse la sua legittima libera, in tal caso s'intendesse istituito in quella solamente, sicche restasse escluso dal resto dell'eredità, la quale passi al sostituto» (G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale, nelle cose più ricevute in pratica*, Roma, Corvo, 1673, lib. IX, p. 24).

<sup>86</sup> Cfr. una *decisio* del 17 luglio 1711 *coram Ciampelli* in G.P. OMBROSI, *Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus*, Florentiae, Bonducciana, 1767-1787, vol. V, dec. 29, nn. 12-14, pp. 332-333.

<sup>87</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 109, cc. 104-105.

<sup>88</sup> Sul punto, cfr. G. POGGI, *Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana*, Firenze, Bonducciana, 1842, vol. I, p. 134. Sul tema si rinvia a M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, Edifir, 1997, pp. 155 ss.

prescindere dalle regole sulla condizione giuridica dello straniero<sup>89</sup>: trattandosi di soggetto avente dimora a Genova per motivi di mercatura, non si aveva una variazione di domicilio e dunque le norme applicabili restavano quelle del paese da cui egli proveniva.

Del tutto in linea con l'evoluzione del sistema di *ius commune* in età moderna erano le tracce che sollecitavano l'esaminato a prender posizione in fattispecie controverse notoriamente dibattute da secoli dai *doctores*, come quella dell'interpretazione dell'espressione «discendenti maschi». La questione, che aveva dato il destro a Muratori per alimentare le sue polemiche antigiusprudenziali<sup>90</sup>, consisteva nel determinare se in «discendenti maschi» si dovessero comprendere anche i maschi nati da femmina oppure se dovesse intendersi in senso stretto, come limitata alla sola discendenza per linea maschile. A partire dal Fulgosio, erano proliferate opinioni in un senso e nell'altro, ma lo stesso collegio della Ruota fiorentina se ne era occupato più volte, non senza divergenze interne<sup>91</sup>.

Nel 1783 abbiamo i primi esami con le nuove modalità. Dal candidato si pretendeva adesso la risposta a due veri e propri interrogativi, formulati in latino. Il taglio e le finalità di questo esame segnalano, proprio come constatato a proposito dei procuratori, una netta inclinazione verso la dimensione teorica. Le domande non erano, infatti, dirette tanto a ricavare dal candidato nozioni su istituti, quanto a spingerlo a sviluppare un ragionamento sui principi e concetti generali del diritto e dell'interpretazione.

Fin dalle prime sperimentazioni, gli interrogativi portano gli aspiranti avvocati a misurarsi con temi di portata anche politica. A Giovan Battista Pichi di Sansepolcro si chiede ad esempio che cosa si intende con un termine «quotidie usurpatum»<sup>92</sup>, cioè libertà, sia sul piano del diritto civile, che di quello pubblico. La risposta, alquanto stringata, non coglieva i profili extragiuridici e definiva libertà la «natural facoltà di poter fare tutto ciò, che a chiunque piace nel caso, che o da una violenza, o da una legge non venga di ciò fare proibito», per poi precisare che per la legge civile doveva intendersi libero colui che non era soggetto a potestà altrui. Da Giovanni Alberti si

<sup>89</sup> Sul tema, punto di riferimento è sempre la monografia di C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria: aspetti civilistici*, Milano, Giuffrè, 1990.

<sup>90</sup> L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza trattato*, Venezia, Pasquali, 1742, pp. 24 ss., ma cfr. anche un'allusione in una lettera del Muratori a Domenico Brichieri Colombi del 10 agosto 1741 in G. FALCO, F. FORTI (a cura di), *Dal Muratori al Cesarotti*, I, *Opere di Ludovico Antonio Muratori*, Milano-Napoli, Ricciardi, 1964, tomo II, p. 1957.

<sup>91</sup> Cfr. proprio in questi anni la *Montisvarchi immissionis* del 11 settembre 1778 e il voto di scissura dell'audite Alessandro Luci in *Raccolta delle decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII disposte per ordine cronologico*, Firenze, Marchini, 1836-1866, vol. X, pp. 820 ss.

<sup>92</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, c. 348.

esigeva una messa a fuoco sulle due parole *lex* e *ius* e sulla loro intercambiabilità, che veniva risolta molto concisamente sostenendo che «gius» stava per «collezione [sic] di leggi, e però la legge non forma che una porzione del gius». Ma con lo stesso Alberti si insisteva sull'accezione di questi due concetti, chiedendo se oltre ad essi vi erano altri «iurisprudentiae forensis fundamenta». L'Alberti intuiva dunque che occorreva distinguere *ius* nella sua accezione più ampia, tale da comprendere tutto ciò che aveva relazione con la giustizia e la giurisprudenza forense, e in quella più stretta, con la quale si designava lo *ius civile* giustiniano. Nella seconda ipotesi, altri fondamenti dovevano esser ravvisati nel «gius canonico» e nelle «interpretazioni all'uno, e all'altro date dagli antichi, e moderni glossografi, dei quali gl'insegnamenti in molti casi per l'universale consenso, e ricevimento hanno acquistata forza di legge». Le leggi, «disposizioni della espressa volontà generale d'un popolo», come gli statuti municipali o le costituzioni dei Principi non erano il vero fondamento della giurisprudenza, «giacché le introdotte consuetudini, e nell'agitare, e nel giudicare le cause ne formano la parte maggiore, e forse la più rispettabile»<sup>93</sup>.

Altre volte la commissione spingeva il candidato a esplorare la *ratio* di certi principi o di scelte dell'ordinamento, come l'attribuzione di «privilegia et beneficia» a favore di donne, minori e *miserabiles*, o l'assioma *res iudicata* = *veritas* o infine la presenza di maggiori formalismi nei testamenti piuttosto che nei contratti<sup>94</sup>.

Con il nuovo scritto si allargò così, almeno parzialmente, lo spettro delle materie investite dall'esame, la più interessante delle quali – che già abbiamo visto filtrare dagli esempi riportati – pare senza dubbio quella delle fonti del diritto. Pietro Vannucci fu interrogato sulla modo di utilizzare le dottrine dei trattatisti e ai «decidenti» (cioè autori di raccolte di *decisiones* di grandi tribunali) e sostenne che essi non avevano «egual forza». I decidenti traevano forza dalle stesse decisioni, che ne avevano solo se conformi e solamente in relazione alla fattispecie che dirimevano, mentre i trattatisti stavano su uno scalino ancor più basso e andavano preferiti unicamente ai consulenti.

Alcuni quesiti toccavano, sia pure sempre in un'ottica teorica, l'ambito processuale, come nel caso di Francesco Raffaelli, al quale fu domandato il motivo per il quale all'attore non era consentito ciò che non era permesso al reo, dal quale si traeva spunto per parlare del principio di eguaglianza delle parti nel

<sup>93</sup> Qui ovviamente l'Alberti allude allo *stylus curiae* e allo *stylus iudicandi* dei tribunali. Su questi concetti, vedi almeno: M.N. MILETTI, *Stylus iudicandi: le raccolte di decisiones del Regno di Napoli in età moderna*, Napoli, Jovene, 1998.

<sup>94</sup> Nel primo caso, si tratta di una domanda ad Agostino Fantini di Pisa (ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 111, c. 4); nel secondo a Tommaso Gozzi (ivi, c. 199); nel terzo a Francesco Raffaelli (ivi, c. 107).

processo (civile). In altre circostanze, si lambiva incidentalmente il diritto pubblico, specialmente nei suoi rapporti col potere negoziale delle parti<sup>95</sup>.

Complessivamente, malgrado gli sforzi che già in quegli anni Pietro Leopoldo stava compiendo per ridare spazio alla voce della difesa e al miglioramento del ciclo formativo dei giurisdicenti<sup>96</sup>, continuò a mancare qualsiasi verifica in ordine al diritto e alla giustizia criminale. Non si nota neppure un sensibile e generalizzato miglioramento della preparazione degli aspiranti avvocati. I loro scritti rimasero sovente molto stringati, se non talora telegrafici e non si profusero in considerazioni impegnative e di spessore, e forse questa tendenza fu persino peggiorata con il cambiamento delle modalità e con la preferenza accordata per le domande al posto del *casus* giurisprudenziale.

#### 4. *Qualche conclusione*

Una primo aspetto da considerare, a mio avviso, deve esser quello dell'efficacia dell'esame, al fine di stabilire se ciò che dovettero affrontare gli aspiranti procuratori e avvocati fu una mera formalità oppure una prova effettiva, anche se non uno scoglio insormontabile. E il primo modo per valutarlo è quello di passare in rassegna i risultati, riscontrandoli *in primis* sui registri ufficiali tenuti dal Conservatore delle leggi.

Registri dai quali possiamo anzitutto trarre la netta impressione che l'esame dei procuratori e degli avvocati non era rigido come quello dei notai. Nella documentazione di questi ultimi scorgiamo ad esempio che la commissione decretava che il candidato tornasse «ad esporsi altra volta» oppure lo consigliava ad aspettare la sessione successiva, dal momento che le informazioni in suo possesso lo descrivevano come non molto «abile»<sup>97</sup>. Sono decisioni che non si rinvencono mai nel caso degli avvocati e dei procuratori, dove al più possiamo trovare verbalizzato che il candidato «non si espone», ossia – almeno così pare d'intendere – non si presentò davanti alla commissione.

Per gli avvocati ciò accadde sia con il fiorentino Cosimo Taverni, che con il pisano Cammillo Arrighi e non risulta che entrambi ebbero a tentare una

<sup>95</sup> «Cur privatorum conventio juri publico non derogat?» si chiede a Gaetano Sodi di Pisa (ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 110, c. 355).

<sup>96</sup> Sia consentito rinviare a D. EDIGATI, *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli, Jovene, 2011 e bibliografia ivi citata.

<sup>97</sup> Cfr. ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 91, cc. rispettivam. 2r (e 10v), 19v.

seconda volta, almeno fino all'aprile del 1784<sup>98</sup>, quando termina la documentazione esaminata. Egualmente fra i procuratori: non comparvero all'esame i pisani Meazzuoli nel 1778 e Donati nel 1780 e tuttavia entrambi conseguirono la matricola nella seconda occasione, ma il Meazzuoli solo nel 1784<sup>99</sup>. Il fiorentino Giuseppe Rossi, invece, fece domanda due volte (la prima nel 1781, la seconda nel 1784), ma non sostenne mai l'esame. Il caso di Michel'Angelo Ricci non è del tutto chiaro, ma è alquanto probabile che, dopo essersi iscritto, anch'egli non si sia presentato nell'aprile del 1782, mentre è certo che abbia affrontato e superato lo scritto nel dicembre di quell'anno.

Dunque, non esistono documentati esempi di bocciatura e appare evidente che il parametro di giudizio del Conservatore delle leggi e degli altri membri del vecchio Proconsolo fosse molto lasco e volto ad accertare una sufficienza, concepita come mera capacità di percepire il senso stretto e letterale delle *regulae iuris* o comunque di fornire una risposta minimale e corretta. Non si può insomma ritenere che l'esame, con queste modalità, fosse atto a effettuare una vera selezione, vagliando l'attitudine alla difesa legale e meno ancora una formazione a tutto tondo. Sembra piuttosto che costituisse un filtro idoneo solamente a ostruire l'accesso alle professioni forensi a quanti non possedessero i rudimenti primi della scienza del diritto e pertanto potessero arrecare danni al cliente, oltre che alla giustizia in sé, con condotte scorrette o producendo cavilli infondati e pretestuosi. In tal ottica, sembra che esso fosse quasi limitato a sopperire all'assenza di un reale esame al termine<sup>100</sup> del corso di studi universitario, cosa lamentata dal Conservatore delle leggi, Domenico Betti. Nel giugno del 1778, questi asseriva l'esigenza che la laurea dottorale non fosse «accordata senza un previo esame sopra le Istituzioni civili, e canoniche, il quale non sia di pura formalità, giacché è notorio, che quei lettori con soverchia facilità accordano agli scolari gl'attestati che si reputano necessari»<sup>101</sup>. Pur non essendo neppure questa prova un'inoppugnabile dimostrazione del «talento, dello studio, e del profitto»<sup>102</sup> di chi doveva sottoporvisi, indubbiamente lo obbligava a studiare per prepararsi.

<sup>98</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 89, cc. 7v, 9r.

<sup>99</sup> Il primo invece nel 1781 (vedi ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 90, cc. 5r-v, 2v e 10r).

<sup>100</sup> I. BIROCCHI, *Contenuti e metodi*, cit., p. 247. A Pisa se ne lamentava il provveditore Cerati ben prima di Pietro Leopoldo: N. CARRANZA, *Monsignor Gaspare Cerati provveditore dell'università di Pisa nel Settecento delle Riforme*, Pisa, Pacini, 1974, pp. 249-250. Sulla riforma leopoldina in tema: M. AGLIETTI, *L'Università di Pisa in età leopoldina. La riforma degli esami di laurea*, in «Bollettino storico pisano», LXV (1996), pp. 115-162. Si tenga presente inoltre che gli stessi corsi erano solamente frequentati e il docente si faceva garante dell'idoneità del discente senza che questi avesse superato un esame.

<sup>101</sup> ASFi, *Conservatore delle leggi 1777-1787*, 106, cc. 84-85, rappresentanza del Betti a seguito dello squittinio del giugno 1778.

<sup>102</sup> Cfr. *ivi*, cc. 88-91, «Umil.mo parere sopra l'obbligo d'un previo esame da ingiungersi in'avvenire a quelli, che aspireranno alla laurea dottorale nella Università di Pisa per qualunque facoltà...».

Al contempo, va detto che incentrare l'esame sulle *regulae iuris* o comunque su principi teorici generali era senz'altro in linea con la rifondazione della stessa formazione giuridica sulle basi di una storicizzazione del diritto romano e la «parallela sua trasformazione in un sistema di principi naturali»<sup>103</sup> avviata nel tardo Settecento.

Per altro verso, proprio dalle modifiche nello svolgimento dell'esame si debbono dedurre indicazioni rilevanti sulla configurazione e l'identità dei due ruoli di procuratore e avvocato. Si può, cioè, ben rilevare che inizialmente lo scritto fosse calibrato su una distinta e classica considerazione dei due ruoli: il procuratore era ancora visto alla stregua di un notaio capace di districarsi nel foro in funzioni pratiche, mentre l'avvocato era il vero *doctor utriusque* e come tale doveva dar dimostrazione di saper stilare un'allegazione *in iure*. Non casualmente a Firenze fin dal Medioevo i procuratori erano relegati fra i notai e questo era tangibile fin dalla loro unione in un'unica matricola<sup>104</sup>. Il fatto di esigere adesso un titolo dottorale (peraltro richiamato con insistenza da Pietro Leopoldo anche per i notai<sup>105</sup>) non ne aveva ancora mutato la natura nella prospettiva del Conservatore delle leggi e degli otto altri esaminatori.

Le successive modifiche costituiscono il segno di un palese livellamento dei due ruoli, che in molte curie era già avvenuto nell'esperienza quotidiana e di cui è presumibile che il Conservatore delle leggi si sia reso consapevole grazie alle informazioni che via via giungevano dagli squittinii dei collegi delle altre città e in generale dai carteggi con i giuristi. Sia che si proponga, come agli aspiranti procuratori, una *regula iuris* da commentare, sia che si formulino domande più puntuali, come ai candidati per la matricola di avvocato, la commissione adesso esige da entrambi la padronanza di principi e teoriche generali, sia nella loro enunciazione astratta, che nella loro applicazione in campi specifici.

<sup>103</sup> I. BIROCCHI, *Contenuti e metodi*, cit., p. 256.

<sup>104</sup> Cfr. L. MARTINES, *op. cit.*, spec. pp. 30-32.

<sup>105</sup> Sull'imposizione del requisito del dottorato per notai e giuristi: M. VERGA, *L'Università di Pisa nel Settecento delle riforme*, in *Storia dell'Università di Pisa*, Pisa, Plus, 2000, II\*\*\*, pp. 1138-1139, 1156.

## ABSTRACT

DANIELE EDIGATI, *The examination for admission to the practice of public prosecutor and lawyer in Florence under Peter Leopold (1777-1784)*

This article examines a specific phase of the admission procedure that was required to practice the legal profession in Tuscany under Peter Leopold, namely the written examination that aspiring public prosecutors and lawyers were obliged to sit starting in 1771. Firstly, the article retraces the Medicean laws that established what was required in order to practice as a public prosecutor or lawyer. Subsequently, focus is placed on the numerous characteristics and differences in regulation that continued to exist in the various cities of the «old» state. Lastly, the article examines Peter Leopold's reforms. Thanks to documents belonging to the then-newly created *Conservatore delle leggi* (Conservator of the laws), it is possible to identify an evolution in the written examination that undoubtedly sought to merge the roles of public prosecutor and lawyer, which in practice had already been the case for most of the courts in the Grand Duchy.